



Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 964^{quinquies} capoversi 2, 3 e 4 e 964^{sexies} capoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO)²,

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *imprese*: persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che gestiscono un'attività imprenditoriale;
- b. *minerali*: minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro secondo la parte A dell'allegato, anche sotto forma di sottoprodotti;
- c. *metalli*: metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro secondo la parte B dell'allegato, anche sotto forma di sottoprodotti;
- d. *catena di approvvigionamento*: processo comprendente l'attività vera e propria dell'impresa e quella di tutti gli operatori economici e gli attori,
 1. ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al loro trasporto, lavorazione e integrazione nel prodotto finito;
 2. che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;
- e. *zone di conflitto o ad alto rischio*: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicu-

RS

²RS 220

rezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;

- f. *indizi fondati di ricorso al lavoro minorile*: indizi del ricorso al lavoro minorile fondati su informazioni o indicazioni concrete all'interno o all'esterno dell'impresa.

Sezione 2: Dergoghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli

Art. 2 Dergoghe per volumi di importazione e lavorazione

¹ I volumi di importazione e lavorazione di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire di cui all'articolo 964^{quinquies} capoverso 2 CO sono stabiliti nell'allegato.

² Se un'impresa controlla una o diverse altre imprese, i volumi di importazione e lavorazione si riferiscono all'intero gruppo di imprese.

Art. 3 Dergoghe per metalli riciclati

¹ Gli obblighi di diligenza e di riferire di cui all'articolo 964^{quinquies} capoverso 1 CO non si applicano per l'importazione e la lavorazione di metalli riciclati.

² I metalli riciclati sono prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti; compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro; i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati.

³ Se un'impresa constata che i metalli sono ottenuti unicamente da materiali riciclati o di scarto, documenta le sue constatazioni.

Sezione 3: Dergoghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile

Art. 4 Dergoghe per piccole e medie imprese

Le imprese non sono tenute a verificare ai sensi dell'articolo 964^{quinquies} capoverso 3 CO se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964^{sexies} e 964^{septies} CO, a condizione che per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese svizzere o estere da esse controllate, non oltrepassino due dei valori seguenti:

- a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
- b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi;
- c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

Art. 5 Deroghe per imprese con un rischio modesto

¹ Le imprese non sono tenute a verificare ai sensi dell'articolo 964^{quinquies} capoverso 3 CO se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964^{sexies} e 964^{septies} CO, a condizione che documentino un rischio modesto di ricorso al lavoro minorile nei Paesi da cui ricevono prodotti e servizi.

² Un rischio modesto è presunto se un Paese è classificato come «Basic» dal Children's Rights in the Workplace Index³ dell'UNICEF.

Sezione 4: Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti**Art. 6**

¹ Un'impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire ai sensi dell'articolo 964^{quinquies} capoverso 4 CO, se si attiene agli standard di cui alle lettere a e b e alle condizioni di cui al capoverso 2:

a. in relazione a minerali e metalli:

- ⁴ 1. alle Linee guida dell'OCSE dell'aprile 2016 sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza) inclusi i relativi allegati e supplementi, o
2. al regolamento (UE) 2017/821⁵,

b. in relazione al lavoro minorile:

1. alle convenzioni dell'OIL n. 138⁶ e 182⁷ nonché
2. a uno dei due standard seguenti:
 - l'ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business del 15 dicembre 2015 (ILO-IOE Child Labour Guidance Tool)⁸;
 - la Guida dell'OCSE del 30 maggio 2018⁹ sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile.

² L'impresa redige una relazione dove indica lo standard riconosciuto a livello internazionale nella quale applica nella sua globalità.

³ www.childrensrightsatlas.org > data and indices (disponibile solamente in inglese)

⁴ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises](#) > [OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#) (in italiano è disponibile l'edizione del 2013)

⁵ Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, versione del GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1

⁶ RS **0.822.723.8**

⁷ RS **0.822.728.2**

⁸ www.ilo.org/ipecc (disponibile solamente in inglese)

⁹ <http://mneguidelines.oecd.org/> > Due Diligence

Sezione 5: Obblighi di diligenza

Art. 7 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli

¹ Secondo l'articolo 964^{sexies} capoverso 1 CO, l'impresa definisce per iscritto, nel suo sistema di gestione, la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli come segue:

- a. si attiene agli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se si rifornisce di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
- b. comunica chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integra detta strategia nei contratti con i fornitori;
- c. rispetta le legislazioni nazionali applicabili alle catene di approvvigionamento, ma almeno le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁰;
- d. individua e valuta i rischi di effetti dannosi di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio nella catena di approvvigionamento, adotta misure adeguate per evitare e ridurre gli effetti negativi, comunica e tiene traccia dei risultati delle misure;
- e. si adopera affinché possano essere segnalate preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di questi minerali in zone di conflitto e ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone.

² Nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento sono indicati gli strumenti con cui l'impresa individua, valuta, elimina e previene possibili effetti dannosi nella sua catena di approvvigionamento. Tali strumenti comprendono in particolare:

- a. controlli sul posto;
- b. informazioni, ad esempio di autorità, di organizzazioni internazionali e della società civile;
- c. la consultazione di esperti e della letteratura specialistica;
- d. garanzie da parte di operatori economici e attori della catena di approvvigionamento e di altri partner commerciali;
- e. l'impiego di standard e sistemi di certificazione riconosciuti.

³ La strategia relativa alla catena di approvvigionamento si fonda sugli allegati I e II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹¹.

¹⁰ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

¹¹ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

Art. 8 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile

¹ Secondo l'articolo 964^{sexies} capoverso 1 CO, l'impresa definisce per iscritto, nel suo sistema di gestione, la strategia relativa alla catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile come segue:

- a. si attiene agli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se vi sono indizi fondati che i prodotti o servizi da lei offerti sono stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;
- b. comunica chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integra tale strategia nei contratti con i fornitori;
- c. rispetta le legislazioni nazionali applicabili alle catene di approvvigionamento, ma almeno le convenzioni OIL n. 138¹² e 182¹³;
- d. approfondisce eventuali segnalazioni di lavoro minorile, adotta misure adeguate e comunica i risultati delle misure;
- e. fa in modo che, nella sua catena di approvvigionamento, possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in merito al lavoro minorile.

² Nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento sono indicati gli strumenti con cui l'impresa individua, valuta, elimina e previene possibili casi di lavoro minorile nella sua catena di approvvigionamento. A tale riguardo sono in particolare utili gli strumenti elencati all'articolo 7 capoverso 2.

³ La strategia relativa alla catena di approvvigionamento si fonda sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool¹⁴.

Art. 9 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento di minerali e metalli

¹ L'impresa elenca per iscritto, nel sistema di cui all'articolo 964^{sexies} capoverso 1 numero 3 CO, i siti produttivi di minerali e metalli a monte della catena di approvvigionamento.

² Per ogni singolo minerale e metallo potenzialmente originario di una zona di conflitto e ad alto rischio, il sistema contiene e documenta le informazioni seguenti:

- a. descrizione del minerale o del metallo compreso il suo nome commerciale;
- b. nome e indirizzo del fornitore;
- c. Paese di origine del minerale;
- d. per quanto riguarda i metalli: nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento;

¹² RS **0.822.723.8**

¹³ RS **0.822.728.2**

¹⁴ www.ilo.org/ipecc (disponibile solamente in inglese)

- e. per quanto riguarda i minerali, se disponibili: quantità estratte, espresse in volume o in peso, e data dell'estrazione;
- f. per quanto riguarda i minerali originari di zone di conflitto e ad alto rischio o per i quali l'impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁵: informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a monte enunciate in tali Linee guida, come ad esempio la miniera di origine del minerale, i luoghi in cui il minerale è aggregato ad altri metalli, commercializzato e trasformato, nonché le imposte, le tasse e gli emolumenti pagati;
- g. per quanto riguarda i metalli, se disponibili: rapporti in merito agli audit effettuati da terzi nelle fonderie e nelle raffinerie;
- h. per quanto riguarda i metalli per i quali i rapporti di cui alla lettera g non sono disponibili:
 - 1. i Paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie,
 - 2. se i metalli sono stati ricavati da minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio oppure l'impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁶: informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a valle enunciate in tali Linee guida.

³ Per quanto riguarda i sottoprodotti sono fornite informazioni, adeguatamente documentate, a partire dal punto di origine del sottoprodotto, ossia il punto in cui il sottoprodotto è stato separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario che non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Art. 10 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile

¹ L'impresa elenca per iscritto, nel sistema di cui all'articolo 964^{sexies} capoverso 1 numero 3 CO, i siti produttivi e i fornitori di servizi a monte della catena di approvvigionamento.

² Per ogni singolo prodotto e servizio per il quale sussistono indizi fondati di ricorso al lavoro minorile, il sistema contiene e documenta le informazioni seguenti:

- a. descrizione del prodotto o del servizio compreso il suo nome commerciale;
- b. nome e indirizzo del fornitore, dei siti produttivi o del fornitore dei servizi dell'impresa.

¹⁵ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

¹⁶ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

Art. 11 Individuazione e valutazione dei rischi

¹ Conformemente all'articolo 964^{sexies} capoverso 2 CO, l'impresa individua e valuta i rischi di effetti dannosi nella sua catena di approvvigionamento in relazione a minerali e metalli e al lavoro minorile, tenendo conto delle strategie relative alla catena di approvvigionamento di cui agli articoli 7 e 8, nonché in base alle informazioni elencate agli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2.

² Nell'individuare e nel valutare i rischi, l'impresa si fonda in particolare sull'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁷ e sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool¹⁸.

Art. 12 Piano di gestione dei rischi e misure

¹ Il piano di gestione dei rischi di cui all'articolo 964^{sexies} capoverso 2 CO è il documento mediante il quale l'impresa reagisce ai rischi individuati e valutati conformemente all'articolo 11.

² Nel redigere il piano di gestione dei rischi, l'impresa si fonda in particolare sull'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza¹⁹ e sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool²⁰.

³ In base al piano di gestione dei rischi, adotta misure per eliminare, prevenire o affrontare i rischi rilevati nella catena di approvvigionamento.

Art. 13 Verifica in relazione a minerali e metalli

¹ La verifica ai sensi dell'articolo 964^{sexies} capoverso 3 CO è effettuata annualmente, sotto forma di relazione destinata all'organo superiore di direzione o di amministrazione, da un'impresa di revisione abilitata come perito revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 2005²¹ sui revisori.

² L'impresa di revisione verifica se vi sono fatti da cui risulta che gli obblighi di diligenza di cui all'articolo 964^{sexies} capoversi 1 e 2 non sono stati osservati.

Sezione 6: Relazione consolidata**Art. 14**

¹ Se l'impresa è tenuta ad allestire un conto annuale consolidato, allestisce la relazione di cui all'articolo 964^{septies} CO sotto forma di relazione consolidata.

¹⁷ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

¹⁸ www.ilo.org/ipec

¹⁹ www.oecd.org > Topics > [Corporate governance](#) > [Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

²⁰ www.ilo.org/ipec

²¹ RS 221.302

² Un'impresa con sede in Svizzera non redige una relazione separata se:

- a. è controllata da una persona giuridica con sede all'estero; e
- b. questa persona giuridica allestisce una relazione corrispondente.

³ Se l'impresa non è tenuta a redigere una relazione separata, indica nell'allegato al conto annuale la persona giuridica nella cui relazione è stata integrata e pubblica detta relazione.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato

(art. 1 lett. b e c e 2 cpv. 1)

Elenco dei minerali e metalli per i volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire

Parte A: Minerali

Denominazione	Voce di tariffa	Volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire (kg/anno)
Minerali di stagno e loro concentrati	2609 00 00	5 000
Minerali di tungsteno e loro concentrati	2611 00 00	250 000
Minerali di tantalio o niobio e loro concentrati	ex 2615 90 00	100 000
Minerali di oro e loro concentrati	ex 2616 90 00	4 000 000
Oro, greggio o semilavorato oppure in polvere	ex 7108	100

Parte B: Metalli

Denominazione	Voce di tariffa	Volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire (kg/anno)
Ossidi e idrossidi di tungsteno	ex 2825 90 00	100 000
Ossidi e idrossidi di stagno	ex 2825 90 00	3 600
Cloruro di stagno	ex 2827 39 90	10 000
Tungstati	2841 80 00	100 000
Tantalati	ex 2841 90 90	30
Carburi di tungsteno	ex 2849 90 00	10 000
Carburi di tantalio	ex 2849 90 00	770
Oro, greggio o semilavorato oppure in polvere	ex 7108	100
Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	7202 80 00	25 000
Stagno greggio	8001	100 000
Barre, profilati e fili di stagno	8003	1 400
Stagno; altri articoli	8007	2 100
Tungsteno; polveri	8101 10 00	2 500
Tungsteno greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione	8101 94 00	500
Fili di tungsteno	8101 96 00	250
Tungsteno: altri semilavorati e articoli	8101 99 00	350
Tantalio greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	8103 20 00	2 500
Tantalio: altri semilavorati e articoli	8103 90 00	150